*Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I*

Anno 109° — Numero 186

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma — Martedì, 23 luglio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** Un fascicolo L. **90** Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **14.530** Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **807.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 273 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico annessa alla facoltà di magistero.

*Scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico*

Art. 274. — Alla scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico possono essere iscritti i laureati nella facoltà di magistero, lettere e filosofia, giurisprudenza, scienze politiche, ed eventualmente di altre facoltà, subordinatamente al parere favorevole del consiglio della scuola.

Possono essere ammessi, alle stesse condizioni, i cittadini stranieri forniti di titoli equipollenti alle lauree sopraindicate.

Art. 275. — La scuola ha due indirizzi:

*a*) preparazione all'insegnamento della filosofia nelle scuole secondarie;

*b*) specializzazione nella ricerca filosofica.

Art. 276. — La scuola rilascia due tipi di diploma, in relazione all'uno e all'altro degli indirizzi seguiti.

Gli studi per il conseguimento del diploma hanno la durata biennale.

Art. 277. — Le materie costitutive del piano di studi per il corso di preparazione professionale all'insegnamento filosofico sono:

*a*) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia antica;

*b*) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia medioevale;

*c*) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia moderna;

*d*) problemi e correnti della filosofia contemporanea;

*e*) esercitazioni di didattica della filosofia;

*f*) psicologia dell'età evolutiva;

*g*) problemi e teoria dell'educazione;

*h*) sociologia dell'educazione;

*i*) filosofia e storia delle scienze;

*l*) storia delle dottrine politiche;

*m*) storia delle dottrine economiche;

*n*) propedeutica alle ricerche storiografiche;

*o*) estetica.

Art. 278. — Il piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione nella ricerca filosofica sarà concordato entro il primo trimestre del primo anno di corso tra l'allievo e il docente della materia il cui allievo intende svolgere la dissertazione finale.

Tale piano dovrà comprendere la frequenza ad almeno due discipline per ogni anno di corso, scelte entro l'ambito dei seguenti insegnamenti:

*a*) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia antica;

*b*) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia medioevale;

*c*) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia moderna;

*d*) problemi e correnti della filosofia contemporanea;

*e*) orientamenti contemporanei di filosofia delle scienze;

*f*) storia della filosofia del secolo XIX;

*g*) metodologia generale delle scienze morali;

*h*) metodologia generale delle scienze biologiche;

*i*) filosofia e analisi del linguaggio;

*l*) storia delle dottrine morali;

*m*) filosofia della religione;

*n*) fenomenologia della religione;

*o*) storia del cristianesimo;

*p*) ricerche di sociologia della conoscenza;

*q*) teorie della conoscenza e psicologia della percezione;

*r*) istituzioni di logica;

*s*) antropologia culturale;

*t*) estetica.

Art. 279. — Gli organi della scuola sono:

1) il direttore;

2) il consiglio.

Il direttore della scuola viene nominato dal rettore dell'università su proposta del consiglio della facoltà di magistero tra i professori della scuola; egli dura in carica un biennio accademico e può essere confermato.

Il direttore nomina i docenti della scuola, d'intesa col consiglio della facoltà di magistero.

Art. 280. — Il consiglio della scuola è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti cui spettano gli insegnamenti, fondamentali e complementari, previsti dall'art. 277 e 278.

Spetta al consiglio della scuola: di determinare e coordinare i programmi degli insegnamenti e delle attività didattiche connesse, operare la selezione dei candidati, decidere su questioni disciplinari.

Art. 281. — Al termine del biennio gli iscritti, dopo aver superato gli esami degli insegnamenti fissati dal piano di studi ed un esame riassuntivo generale, sono ammessi all'esame di diploma.

L'esame di diploma di preparazione professionale all'insegnamento della filosofia consiste in una prova scritta di cultura filosofica, in una lezione di storia della filosofia, secondo gli attuali programmi della scuola secondaria, e in un colloquio sui programmi svolti in almeno cinque corsi previsti dall'ordinamento della scuola.

L'esame di diploma di specializzazione nella ricerca filosofica consiste nella presentazione di un lavoro scritto avente carattere di originalità, seguito dalla discussione orale intorno a detto lavoro.

Art. 282. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte dal professore della materia, in qualità di presidente, e da due altri insegnanti della scuola.

La commissione per l'esame di diploma è composta dal direttore, che la presiede, e da altri sei professori della scuola.

Ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 283. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse di iscrizione secondo quanto prevede il regolamento dell'Università degli studi di Roma per i corsi di laurea (da pagare in due rate uguali, la prima all'atto di iscrizione e la seconda entro il 31 marzo) nonchè al pagamento della tassa di diploma di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 43.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **808**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 63. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 71 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.

*Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche*

Art. 72. — Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

*Biennio*:

1) analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
(*) 2) anatomia umana;
(*) 3) botanica farmaceutica;
(*) 4) chimica fisica;
(*) 5) chimica generale ed inorganica;
(**) 6) chimica organica I;
(*) 7) fisica;
8) fisiologia generale;
(*) 9) istituzioni di matematiche;
10) microbiologia e igiene;

*Triennio*:

11) analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
(*) 13) biochimica applicata;
(*) 14) chimica biologica;
(*) 15) chimica degli alimenti;
(*) 16) chimica farmaceutica applicata;
(*) 17) chimica farmaceutica e tossicologica I;
(*) 18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
(**) 19) chimica organica II;
(*) 20) farmacologia e farmacognosia;
21) impianti dell'industria farmaceutica;
22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) metodi fisici in chimica organica;
24) saggi e dosaggi farmacologici;
(*) 25) tecnica e legislazione farmaceutica;

Insegnamenti complementari:

(*) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica dei prodotti cosmetici;
(*) complementi di chimica tossicologica;
(*) microchimica;
(*) mineralogia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 35.* — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 809.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61, relativo alla facoltà di medicina veterinaria, è abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria e la laurea in scienze della produzione animale ».

Dopo l'art. 65 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto un nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze della produzione animale.

*Laurea in scienze della produzione animale*

Art. 66. — Durata del corso di studi: quattro anni divisi in due bienni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:

1° *biennio*:

1) agronomia generale e coltivazioni erbacee;
2) anatomia degli animali domestici;
3) botanica generale;
4) chimica;
5) principi di economia politica e di statistica;
6) estimo rurale e contabilità;
7) fisiologia degli animali domestici;
8) biochimica;
9) patologia generale comparata;
10) zoologia generale;
11) alimentazione animale;
12) genetica animale e zootecnica generale.

2° *biennio*:

1) avicoltura;
2) coltivazione e conservazione dei foraggi;
3) igiene veterinaria;
4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
5) topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
6) microbiologia agraria e tecnica;
7) economia e politica agraria;
8) zooeconomia;
9) zootecnica speciale (biennale);
10) zoognostica.

Insegnamenti complementari:

1) chimica agraria;
2) edilizia zootecnica (semestrale);
3) entomologia agraria (semestrale);
4) fisica;
5) fisioclimatologia (semestrale);
6) immunogenetica (semestrale);
7) meccanica agraria con applicazioni di disegno;
8) microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale);
9) meccanizzazione degli impianti zootecnici;
10) organizzazione del lavoro (semestrale);
11) fisiopatologia della riproduzione;
12) parassitologia;
13) patologia vegetale (semestrale);
14) tecnica mangimistica;
15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);
16) idrobiologia. Piscicoltura (semestrale);
17) matematica;
18) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
19) igiene zootecnica;
20) patologia aviare (semestrale).

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

L'esame di anatomia degli animali domestici e di biochimica debbono precedere quello di fisiologia degli animali domestici.

L'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica speciale, zootecnica generale, zoocolture e alimentazione animale.

L'esame di chimica deve precedere quello di biochimica.

L'esame di genetica animale e zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in 6 complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 221, *foglio n.* 42. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1968, n. **810**.

**Nuova denominazione dell'Accademia dei ragionieri, con sede in Bologna.**

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia dei ragionieri, con sede in Bologna, assume la denominazione di Accademia nazionale di ragioneria e ne viene approvato, inoltre, il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 221, *foglio n.* 15. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rosso delle colline lucchesi » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rosso delle colline lucchesi », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Rosso delle colline lucchesi » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1968, n. 34;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Rosso delle colline lucchesi », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Rosso delle colline lucchesi » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate sucessive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti esistenti nell'azienda.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Rosso delle colline lucchesi », che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 18 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 24 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *luglio* 1968
*Registro n.* 12, *foglio n.* 101

---

*Disciplinare di produzione*
*del vino « Rosso delle colline lucchesi »*

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata « Rosso delle colline lucchesi » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rosso delle colline lucchesi » deve essere ottenuto da uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Sangiovese: 45-60 %;
Canaiolo: 8-15 %
Ciliegiolo e Colorino: 5-15 %;
Trebbiano toscano: 10-15 %;
Vermentino-Malvasia toscana: 5-10 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Rosso delle colline lucchesi » si estende nei territori dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord presso il Serchio dal paese di Sesto, scende a sud, segue per poco la strada comunale che allaccia quel paese alla strada provinciale sulla destra del Serchio, passa per Ponte a Moriano e prosegue fiancheggiando le colline di S. Michele di Moriano, S. Lorenzo, S. Quirico di Moriano e S. Arlascio fino a Villa Boccella. Da questa località il confine piega a ponente verso quota 65 e segue poi la strada che passa per villa Barsanti, sotto il seminario arcivescovile e volgendo a sud va in prossimità di villa Sardi per giungere sopra la quota 24 al trivio Tre Cancelli. Di qui la delimitazione segue per breve tratto la strada Lucca-Camaiore per deviare da questa nella via comunale pedecollinare che passa in località al Pino e che si ricongiunge alla strada Lucca-Camaiore presso Ponte del Giglio e su questa prosegue per un tratto e cioè fino al bivio per la Fornace, quote 51 e 50, località Frantoio, villa Fonna, e per la strada che conduce a Mutigliano, presso quote 33 e 31 e villa Orsetti; di qui la delimitazione segue la strada che passa presso quota 44 e 43 fino ad incontrare la strada che da Monte San Quirico conduce a S. Alessio che segue per breve tratto, poi risale per la strada che da questo paese segue le colline passando sotto Corte Pistelli, sotto villa Albertini, sotto Corte Buchignani, Boscherecci, casa Santini, C. Lanizzi, sotto la fornace, quota 46 fino a poco prima di Ospedaletto. Da questa località con strada e sentieri, il confine volge a nord passando per quota 121, Vecoli, presso quota 337, presso le quote 354 e 324, C. del Colle, presso quota 299 e poi la strada per Castagnori, dalla quale devia per comprendere una zona vitata di pregio, ma nella quale ritorna in breve per proseguire in essa sotto quota 198, C. Montecchio, presso quota 78, Cave e l'Osteria. Di qui con linea irregolare, che delimita il coltivato dal boschivo, si va sotto C. Sorbo, quota 400, quota 292, sopra Gugliano, C. Barsotti, sotto Molinaccio, rio della Spèsina e poi con linea retta sotto quota 188, Villa ed oltre per arrivare presso quota 204 e di qui con linea quasi retta a Sesto di Moriano punto di partenza.

Da Sesto, traversando il fiume Serchio col breve tratto dei terreni in golena e precisamente nei pressi del ponte ferroviario si passa dall'altra parte delle colline lucchesi dove la prima parte del confine settentrionale è una linea quasi retta che passa sotto quota 204, sopra la località Frantoio, sotto quota 348 sopra il colle di Matraia, C. Mivesto, quota 336 e sotto quota 282.

Di qui la delimitazione segue la strada comunale che da Matraia conduce a Valgiano fino al bivio del cimitero, dove segue per strada secondaria presso quota 262 e una linea leggermente curva che passa sotto quota 530, sotto Campo grande e sopra quota 385 raggiunge il confine con la provincia di Pistoia di fronte a Colle di Sotto. La linea di delimitazione segue poi il confine fra le due province, fino a poco dopo la fornace di laterizi (S.A.L.L.A.) proseguendo con la strada provinciale Lucca-Pescia fino all'incrocio delle Quattro Mura. Qui il confine, lasciata la strada provinciale di Lucca-Pescia, volge a sud seguendo la strada che si snoda parallelamente a rio Leccio costeggiando le colline conduce a Porcari, attraversa il paese per rientrare a quota 20 su strada secondaria che passa presso Palazzo Rossi, C. Matteoni, a levante di villa Bottini; il confine segue il viale della villa stessa, taglia la via provinciale, e con andamento che segue le pendici collinari entra per breve tratto nella strada Borgonuovo-Gragnano seguendo poi il corso del rio Ralla fino a sotto casa Maionchi; di qui volgendo a ponente sotto casa Cesaretti raggiunge a quota 30 la strada Borgonuovo-Camigliano e la segue fino a quota 55: discende poi e volge a ponente costeggiando le colline fino a quota 39 e da qui segue la strada che porta a Rimortoli proseguendo verso il nord per breve tratto lungo la carrozzabile Rimortoli-Segromigno fino a quota 41. Qui il confine segue l'andamento collinare sotto quota 33, Paradiso, la strada sotto quota 48 e che prosegue per Marlia, costeggia il parco della villa Reale e l'ingresso alla stessa e che prosegue per S. Pancrazio, sotto casa Ballarano, la chiesa di S. Gemignano per ricongiungersi al punto di partenza di fronte a Sesto di Moriano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Rosso delle colline lucchesi » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino « Rosso delle colline lucchesi » non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto od in parte, nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Rosso delle colline lucchesi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' consentita, nella misura massima del 10 % del volume, la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Rosso delle colline lucchesi » con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Il filtrato dolce, eventualmente impiegato per la correzione, deve essere soltanto quello ottenuto col metodo tradizionale della ripetuta filtrazione del mosto.

Art. 6.

Il vino « Rosso delle colline lucchesi », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino brillante;
odore: gradevole e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace se dell'annata;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale: dal 5,5 al 7,5 per mille;
estratto secco netto: dal 20 al 28 per mille;
ceneri: dall'1,80 al 2,50 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Rosso delle colline lucchesi » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti vino « Rosso delle colline lucchesi », può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Rosso delle colline lucchesi » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

(7089)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968.

**Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bardolino » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bardolino » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura del Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Bardolino » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1967, n. 145;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bardolino » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione. le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1968.

Art. 2.

I produttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Bardolino » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli previsti dal suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Bardolino » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *luglio* 1968
*Registro n.* 12, *foglio n.* 100

*Disciplinare di produzione del vino « Bardolino »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bardolino » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bardolino » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Corvina veronese (Cruina o Corvina): 50-65 %;
Rondinella: 10-30 %;
Molinara (Rossana, Rossanella): 10-20 %;
Negrara (Negrara trentina): fino al 10 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola (Rossetta), Barbera e Sangiovese per un massimo complessivo del 10 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Bardolino » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri Benaco, Caprino, Rivoli, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.

Tale zona è così delimitata:

Partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della società SIMA, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorre la strada detta del « Gabanel » toccando le località Casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla località Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a località Lughetto a quota 167, incontra ed attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando località S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando località Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a località Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla località Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino ad intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla località Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese.

Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle località Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a località Campanella. In prossimità di località Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta alle località Colombara e Fenili. Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino ad incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla località Fornelletti e attraversando detta località prosegue sino ad intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla località Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimità di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio.

Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta località toccando le borgate di Costa ed Albisano sale sinuosamente con tornanti sino ad inserirsi sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli.

Più specificatamente il percorso della linea di quota 500 è il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimità della località Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della località Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino ad incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle località Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino ad incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio della Giare, percorre la strada che conduce alle località Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimità di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla località Canal.

Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla località Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. SIMA a nord-ovest di Bussolengo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bardolino » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bardolino » non deve essere superiore ai quintali 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo. Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, qualora la situazione di produzione o di mercato lo richieda, di consentire, stabilendo le opportune modalità di controllo, che le operazioni di vinificazione siano effettuate nei comuni limitrofi alla zona delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Bardolino » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 9,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Qualora le uve di cui all'art. 2 vengano vinificate parzialmente in bianco, è concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, l'uso in etichetta della specificazione « Chiaretto ».

E' ammessa la correzione con uve, mosti e vini provenienti anche da altre zone nella misura massima del 15 %.

Art. 6.

Il vino « Bardolino » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino chiaro tendente a volte al cerasuolo, che si trasforma in granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con leggero profumo delicato;

sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5;

acidità totale: dal 5 al 7 per mille;

estratto secco netto: da 17 a 26 grammi per litro;

ceneri: da 1,5 a 2,5 per mille.

Per il vino « Bardolino » tipo « Chiaretto » restano ferme le caratteristiche di cui sopra, eccezion fatta per il colore che, anzichè « Rosso Rubino » è « Rosa » che con l'invecchiamento tende al granato.

Art. 7.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » per il vino « Bardolino » è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno del territorio della zona di origine più antica, che comprende, in tutto od in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion.

Tale zona è così delimitata:

a nord dal confine comunale del comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimità di monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di località Tavernole, sino a toccare località Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta località porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234.

Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta ed il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (q. 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (q. 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine ed in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo, Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.

Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, q. 113 e 118 correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci alle porte di Colà.

Per altra carrareccia discende alla località Le Tende e prosegue a quota fino ad incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda.

Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto.

Art. 8.

Il vino « Bardolino », ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 11,5, può portare la qualificazione « superiore », a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. L'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Bardolino » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Bardolino » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Bardolino » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*
RESTIVO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:*
ANDREOTTI

**(7088)**

---

## RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968.

**Scioglimento del consiglio provinciale di Ravenna.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio provinciale di Ravenna, al quale per legge sono assegnati trenta membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva prevalenza numerica.

La giunta provinciale fu eletta, nel marzo 1965, in virtù di un'intesa raggiunta fra due raggruppamenti consiliari costituenti la maggioranza consiliare.

Nell'agosto del 1966, venuto meno l'appoggio di uno dei predetti gruppi, si fece luogo alla rinnovazione della giunta la quale venne composta con elementi appartenenti a tre schieramenti provvisti peraltro della sola metà dei seggi consiliari.

Tale giunta si dimise, nel luglio 1967, ma fu rieletta; ripresentate le dimissioni nel febbraio u. s., il consiglio provinciale ne prese atto nella seduta del 22 dello stesso mese.

Successivamente lo stesso organo consiliare si è dimostrato incapace di ricostituire un'efficiente amministrazione.

Infatti, conclusesi infruttuosamente le sedute all'uopo tenutesi il 4 ed il 12 marzo 1968, il consiglio provinciale, malgrado un formale invito del prefetto ad eleggere gli organi di amministrazione, nella seduta del 18 dello stesso mese, si limitò a rieleggere il presidente dimissionario, il quale peraltro non accettò la carica.

Allora, allo scopo di porre il consiglio provinciale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto ha disposto due ulteriori convocazioni dell'organo consiliare, facendo notificare a tutti i consiglieri il formale avvertimento che, ove anche tali adunanze fossero risultate infruttuose in ordine al predetto adempimento, si sarebbe dovuto ricorrere allo scioglimento del consiglio provinciale.

Peraltro, neppure tale ultimo esperimento ha avuto esito positivo, in quanto nella seduta del 29 marzo 1968 nessuno dei consiglieri ha ottenuto la prescritta maggioranza dei voti e, nella successiva adunanza del 2 aprile u.s., è stato nuovamente rieletto il presidente dimissionario, che però ha declinato l'ufficio, nella riconosciuta impossibilità di ricostituire un'amministrazione.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio provinciale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi della provincia, ha proposto lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo nel contempo alla sospensione dell'organo consiliare ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione della provincia, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio provinciale, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di obblighi essenziali prescritti dalla legge - quali sono quelli relativi all'elezione del presidente e della giunta provinciale - si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza dell'8 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Ravenna ed alla nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, nelle persone del vice prefetto dott. Ignazio Marotta, presidente, del vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti e dell'ispettore generale di ragioneria a riposo rag. Luigi Damiani.

Roma, addì 4 luglio 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consigno provinciale di Ravenna non ha provveduto ad eleggere il presidente e gli assessori provinciali, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della provincia fino allo insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Ignazio Marotta, presidente, dal vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti e dall'ispettore generale di ragioneria a riposo, rag. Luigi Damiani.

Alla predetta commissione sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

(7097)

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ravenna.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Ravenna, al quale per legge sono assegnati cinquanta membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 27 novembre 1966, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva prevalenza numerica.

La giunta comunale fu composta, nel febbraio 1967, con elementi appartenenti a tre schieramenti provvisti peraltro della sola metà dei seggi consiliari.

Tale giunta si dimise, nel febbraio 1968, in seguito al voto favorevole di un consigliere di minoranza sul bilancio di previsione per l'anno 1968; il consiglio comunale prese atto delle dimissioni nella seduta del 22 dello stesso mese.

Successivamente, lo stesso organo consiliare si è dimostrato incapace di ricostituire un'efficiente amministrazione.

Infatti, risultata infruttuosa la seduta del 4 marzo 1968 indetta per l'elezione del sindaco e della giunta, il consiglio comunale, nella adunanza del 12 dello stesso mese, rielesse il sindaco dimissionario, il quale però declinò l'ufficio.

Con identico risultato si concluse un altro ciclo di due adunanze, in prima e seconda convocazione, tenutesi il 21 ed il 28 marzo 1968, malgrado un formale invito a ricostituire gli organi dimissionari, rivolto dal prefetto al consiglio comunale.

Allora, allo scopo di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto ha disposto due ulteriori convocazioni dell'organo consiliare, facendo notificare a tutti i consiglieri il formale avvertimento che l'eventuale ulteriore inadempienza in ordine agli obblighi stessi avrebbe determinato la necessità di ricorrere allo scioglimento del consiglio comunale.

Peraltro, neppure tale ultimo esperimento ha avuto esito positivo, in quanto le sedute del 2 e del 5 aprile rispettivamente di prima e seconda convocazione sono risultate infruttuose, essendo mancato il numero degli intervenuti richiesto per la legalità di tali adunanze dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del comune, ha proposto lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo nel contempo alla

sospensione dell'organo consiliare ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente civico, a norma dello art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio comunale, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di obblighi essenziali prescritti dalla legge - quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta municipale - si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto, al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 15 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ravenna ed alla nomina di un commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Giuseppe Foti.

Roma, addì 4 luglio 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Ravenna è rimasto inadempiente in ordine a specifici adempimenti obbligatori, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto, dott. Giuseppe Foti, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

**(7098)**

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968.

**Scioglimento del consiglio comunale di S. Sofia.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il 15 maggio 1967 il consiglio comunale di S. Sofia fu sciolto a causa delle insanabili divergenze tra i vari gruppi consiliari, che avevano, di fatto, impedito la ricostituzione degli organi ordinari dimissionari.

Analoga situazione si è, però, verificata dopo la rinnovazione, avvenuta il 12 novembre 1967, del predetto consiglio, in seno al quale si è venuta a delineare, fin dall'inizio, la netta contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica e, quindi, l'impossibilità di addivenire all'elezione di stabili ed efficienti organi di amministrazione.

Infatti, quattro sedute all'uopo tenute dal consiglio comunale, nei giorni 18 dicembre 1967, 13 e 27 gennaio 1968 e 3 febbraio successivo, risultavano infruttuose.

Il prefetto, allora, attesa l'urgenza che si esperisse ogni ulteriore tentativo per assicurare al comune il funzionamento degli organi di legge, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio stesso per l'elezione del sindaco e della giunta, diffidando nel contempo i singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, a provvedere al relativo adempimento.

Neppure tale estremo tentativo aveva esito, in quanto entrambe le convocazioni, fissate per i giorni 14 e 16 marzo u.s., risultavano infruttuose per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il consiglio comunale di S. Sofia ha disatteso lo specifico richiamo rivoltogli, restando carente in ordine ad un essenziale adempimento di legge e palesando così la sua assoluta incapacità funzionale, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza di quel consiglio comunale, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine allo imprescindibile obbligo della costituzione degli organi ordinari, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Sofia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del rag. Giuseppe Cavicchioli, vice direttore di ragioneria della prefettura.

Roma, addì 4 luglio 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di S. Sofia (Forlì) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Sofia è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Cavicchioli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

(7100)

---

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968.

**Scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito di profondi contrasti verificatisi in seno alla maggioranza del consiglio comunale di Margherita di Savoia il sindaco e tre assessori effettivi rassegnavano le dimissioni dalle rispettive cariche, delle quali il civico consesso prendeva atto l'8 marzo u. s.

In difetto di iniziativa da parte dell'amministrazione, il prefetto provvedeva d'ufficio a convocare il consiglio nei giorni 29 e 30 marzo per la surrogazione dei dimissionari e per la presa d'atto delle dimissioni nel frattempo rassegnate anche dal quarto assessore effettivo.

La seduta del 29 marzo, però, andava deserta, mentre in quella di seconda convocazione del giorno successivo il consiglio prendeva soltanto atto delle dimissioni dell'ultimo assessore, non potendo procedere all'elezione dei nuovi amministratori per difetto del « quorum » di legge.

Il prefetto, pertanto, ritenuta l'urgenza della ricostituzione degli organi ordinari, disponeva all'uopo altra convocazione d'ufficio per i giorni 8 e 9 aprile sc., ma anche tali sedute risultavano infruttuose.

Attese le pregiudiziali conseguenze di tale grave carenza sul regolare funzionamento del civico ente, il prefetto disponeva allora un'ulteriore e definitiva convocazione del consiglio per il 27 e 29 aprile. Nel relativo decreto, fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva altresì rivolta ad essi formale diffida a provvedere alle suddette nomine a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, aveva esito, in quanto entrambe le sedute andavano, ancora una volta, deserte.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità di quel consiglio comunale di provvedere alla ricostituzione degli organi d'amministrazione, il prefetto ha prospettato la necessità dello scioglimento, ai sensi del citato art. 323, del consiglio stesso, del quale ha poi disposto la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del consiglio comunale di Margherita di Savoia, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un essenziale obbligo di legge, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 maggio 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Margherita di Savoia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Antonio Ciccarelli, funzionario di prefettura.

Roma, addì 4 luglio 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa dei profondi contrasti interni, il consiglio comunale di Margherita di Savoia (Foggia) non ha provveduto, malgrado la formale diffida del prefetto, alla ricostituzione della giunta, dopo le dimissioni rassegnate da tutti gli assessori effettivi, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 maggio 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Margherita di Savoia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Ciccarelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

(7099)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1968.

**Determinazione della quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il periodo 1° luglio 1968-31 dicembre 1969.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e la legge 29 marzo 1956, n. 277;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1966, con il quale è stata determinata la quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il biennio 1° luglio 1966-30 giugno 1968;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di limitare l'efficacia del provvedimento al periodo 1° luglio 1968-31 dicembre 1969, allo scopo di farlo coincidere, per il futuro, con l'anno finanziario, decorrente dal 1° gennaio di ciascun anno per effetto della legge 1° marzo 1964, n. 62;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti

e l'aviazione civile, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il periodo 1° luglio 1968-31 dicembre 1969, nella misura del 15 % calcolata dopo la detrazione a favore degli stabilimenti industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, e 29 marzo 1956, n. 277.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni debbano essere effettuate dall'ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato ed agli enti parastatali di autorizzare l'ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto in tutto o in parte l'esecuzione delle forniture assunte ai sensi dello art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1968*
*Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 80*

**(7061)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

**Nomina del direttore generale dell'ente di sviluppo nell'Umbria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente la delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, relativo alla istituzione degli enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria;

Vista la deliberazione n. 7/68, in data 10 febbraio 1968, con la quale il presidente dell'ente di sviluppo nell'Umbria, sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 9 febbraio 1968, designa quale direttore generale dell'ente stesso, il dott. Riccardo Toman;

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1966/253;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, il dott. Riccardo Toman è nominato direttore generale dell'ente di sviluppo nell'Umbria.

Roma, addì 24 giugno 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

**(6791)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1968.

**Prezzo di acquisto dei pomodori per la campagna 1968 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 742/68, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 18 giugno 1968, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per i pomodori per la campagna 1968;

Visto il regolamento n. 786/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 25 giugno 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i pomodori dal regolamento n. 742/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 151/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei pomodori;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

*Articolo unico.*

Per la campagna di commercializzazione 1968 il prezzo di acquisto dei pomodori che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave fl stabilito come segue:

luglio: L. 3.162 per quintale netto imballaggio escluso;

agosto: L. 2.812 per quintale netto imballaggio escluso;

settembre: L. 2.737 per quintale netto imballaggio escluso;

ottobre: L. 3.300 per quintale netto imballaggio escluso;

novembre: L. 4.400 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono a prodotto di tipo « tondo liscio » categoria di qualità I, calibro 57/67 mm. presentato in imballaggio.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 742/68 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quella del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 16 luglio 1968

*Il Ministro*: SEDATI

**(7090)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1968, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7030)

### Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1968, il comune di Noto (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7033)

### Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7031)

### Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7032)

### Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 109.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6972)

### Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.985.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7035)

### Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.613.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7034)

### Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1968, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 60.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7036)

### Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1968, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 237.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6973)

### Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1968, il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.898.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6974)

### Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Sangineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.054.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7037)

### Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Ugento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.162.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7041)

### Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.646.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7042)

**Autorizzazione al comune di Sant'Agata d'Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.335.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7038)**

**Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.499.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7039)**

**Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Serradifalco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.851.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7043)**

**Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.481.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7040)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

**Corso dei cambi del 22 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 622,56 | 622,30 | 622,3950 | 622,32 | 622,30 | 622,25 | 622,30 | 622,32 | 622,56 | 622,40 |
| $ Can. | 580,20 | 579,40 | 579,75 | 580,15 | 579 — | 579,66 | 579,90 | 580,15 | 580,20 | 580,20 |
| Fr. Sv. | 144,77 | 144,77 | 144,80 | 144,81 | 144,70 | 144,87 | 144,785 | 144,81 | 144,77 | 144,75 |
| Kr. D. | 82,85 | 82,80 | 82,75 | 82,805 | 83,10 | 83,03 | 82,77 | 82,805 | 82,85 | 82,85 |
| Kr. N. | 87,17 | 87,14 | 87,18 | 87,125 | 87,20 | 87,14 | 87,14 | 87,125 | 87,17 | 87,17 |
| Kr. Sv. | 120,47 | 120,45 | 120,48 | 120,45 | 120,30 | 121,07 | 120,45 | 120,45 | 120,47 | 120,47 |
| Fol. | 171,89 | 171,80 | 171,82 | 171,805 | 171,80 | 171,96 | 171,8175 | 171,805 | 171,89 | 171,84 |
| Fr. B. | 12,49 | 12,475 | 12,4760 | 12,4725 | 12,42 | 12,16 | 12,4725 | 12,4725 | 12,46 | 12,49 |
| Franco francese | 125,18 | 125,15 | 125,10 | 125,14 | 125 — | 125,17 | 125,15 | 125,14 | 125,18 | 125,15 |
| Lst. | 1488,45 | 1488,35 | 1488,60 | 1488,55 | 1488 — | 1488,23 | 1488,40 | 1488,55 | 1488,45 | 1488,40 |
| Dm. occ. | 155,28 | 155,29 | 155,25 | 155,24 | 155,20 | 155,62 | 155,24 | 155,24 | 155,28 | 155,28 |
| Scell. Austr. | 24,12 | 24,05 | 24,13 | 24,1165 | 24,10 | 24,14 | 24,12 | 24,1165 | 24,12 | 24,12 |
| Escudo Port. | 21,77 | 21,77 | 21,75 | 21,75 | 21,80 | 21,78 | 21,775 | 21,75 | 21,77 | 21.77 |
| Peseta Sp. | 8,93 | 8,93 | 8,9425 | 8,93 | 8,90 | 8,90 | 8,9275 | 8,93 | 8,93 | 8,93 |

**Media dei titoli del 22 luglio 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,875 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,425 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 84,15 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,35 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,125 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,25 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 94,025 |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | 98,25 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98.50 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,025 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 22 luglio 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 622,31 |
| 1 Dollaro canadese | 580,025 |
| 1 Franco svizzero | 144,797 |
| 1 Corona danese | 82,785 |
| 1 Corona norvegese | 87,132 |
| 1 Corona svedese | 120,45 |
| 1 Fiorino olandese | 171,811 |
| 1 Franco belga | 12,472 |
| 1 Franco francese | 125,145 |
| 1 Lira sterlina | 1488,475 |
| 1 Marco germanico | 155,24 |
| 1 Scellino austriaco | 24,118 |
| 1 Escudo Port. | 21,762 |
| 1 Peseta Sp. | 8,929 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso relativo alla conclusione con esito negativo dei concorsi a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali riservati agli assistenti universitari.**

I concorsi speciali per esame-colloquio a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali indetti con decreto ministeriale 18 gennaio 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 31 gennaio 1968, si sono conclusi con esito negativo perchè nel termine stabilito (31 marzo 1968, prorogato di diritto al 1° aprile 1968) non è stata prodotta alcuna domanda di partecipazione ai concorsi stessi.

**(7094)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.**

Nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 17 dell'11 giugno 1968, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 2 marzo 1968, numero 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1968, registro n. 19, foglio n. 065, concernente i risultati del concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 14 febbraio 1966, n. 1685.

**(6943)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Avviso relativo alla pubblicazione della terza graduatoria di merito per l'assunzione degli allievi del quinto corso della scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria.**

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1968 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 febbraio 1968, n. 1560, concernente l'approvazione della terza graduatoria degli allievi del quinto corso della scuola professionale per laureati e studenti in ingegneria, di cui alla deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato n. 1A.G.4.2. in data 2 settembre 1966.

**(7109)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 24 in data 18 gennaio 1968, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Ascoli Piceno e le proposte dell'ordine dei veterinari della provincia;
Vista la nomina effettuata su proposta del consiglio dell'ordine dei veterinari di Ascoli Piceno e in seguito alle segnalazioni delle giunte comunali interessate, del medico provinciale di Ascoli Piceno, dal provvedimento n. 3787 del 4 luglio 1968, nella persona del dott. Aldo Cossignani, quale componente veterinario condotto, della commissione giudicatrice;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967 è costituita come appresso:

*Presidente*:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Fallica dott. Nicolò, direttore di sezione presso la prefettura di Ascoli Piceno;
Massa prof. Duilio, veterinario provinciale superiore;
Bianchi prof. Carlo Maria, docente di patologia e clinica medica veterinaria, facoltà di medicina veterinaria di Milano;
Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica e patologia generale, facoltà di medicina veterinaria di Milano;
Cossignani dott. Aldo, veterinario condotto, nominato dal medico provinciale di Ascoli Piceno con provvedimento n. 3787 del 4 luglio 1968.

*Segretario*:

Sisto dott. Michele, consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Ascoli Piceno.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ascoli Piceno, dell'ufficio del veterinario provinciale di Ascoli Piceno e dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 5 luglio 1968

*Il veterinario provinciale*: SIDOTI

**(6749)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.